

VERBALE N. 3 DEL 11/03/2022

REVISORE DEL CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 01/12/2021 – 30/11/2024

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

L'anno 2022, il giorno 11 del mese di marzo, il sottoscritto dott. Mauro Domenico Bozzo incaricato per il triennio 01/12/2021 – 30/11/2024, giusto delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 25/11/2021, procede ad esaminare la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 24.02.2022 avente per oggetto: RICOGNIZIONE ECCEDEXENZE DI PERSONALE ANNO 2022 - APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024

VISTI:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni*

da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

PRESO ATTO che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l’articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

CONSIDERATO che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

VISTI altresì:

- l’art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni chesi collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche*

applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

RILEVATO che come da relazione conservata agli atti non risultano sussistere situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

PRESO ATTO

del parere espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454) che a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 chiarisce quanto segue:

“l’utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all’articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo.”

VISTA

la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE del Comune di BULZI di modifica al piano triennale dei fabbisogni 2022/2024 e gli allegati che ne fanno parte integrante;

PRESO ATTO che l’Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2021-2023, in tema di pari opportunità, di cui art. 48, comma 1, D. Lgs. n. 198/2006, con deliberazione n° 38 del 29/04/2022;

CONSIDERATO che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall’apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO che questo Comune non è soggetto all’obbligo imposto dalle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 6;

RILEVATO come si evince dalla documentazione esaminata che:

- il Comune di BULZI si colloca nella fascia demografica lett. a) (popolazione inferiore a 1000 abitanti) della tabella 1 di cui all’art. 3, D.M. 17 marzo 2020., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 479;
- secondo le disposizioni di cui alla tabella 1 dell’art. 4 citato DM, per il Comune di BULZI, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 29,50%
- sulla base della Tabella 3 dell’art. 6, dello stesso D.M., il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 33,50%
- sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2018-2020 e dal bilancio di previsione

finanziario assestato annualità 2020, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Bulzi è pari al 23,66% e, dunque l'Ente si colloca nella fascia di "virtuosità "

- il tetto massimo della spesa di personale è pari a € 297.003,22 dato dalla somma della spesa del personale del rendiconto anno 2018 di €. 223.310,69 a cui si sommano €.73.692,53 quale incremento annuo della spesa del personale di cui alla lett. (i) del prospetto allegato alla determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari
- il limite di spesa di personale da applicare per l'anno 2022 è pari ad €. 284.892,90, dato dalla somma della spesa del personale del rendiconto anno 2020 di € 228.465,00 a cui si sommano €. 56.427,90 quale incremento teorico massimo della spesa del
- personale di cui lett. (f) del prospetto allegato alla determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari

RILEVATO che con l'atto in esame:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati come dalle tabelle allegate alla proposta di delibera per cui la Dotazione Organica sarà quella risultante dal prospetto di seguito riportato:

SETTORI	Categoria Profess.le	Profilo Profess.le	N. Posti	Di cui coperti	TOTALE
Amm.vo Economico Finanziario	D	Istruttore Direttivo	1	1	n. 3 unità di cui : n. 3 a tempo pieno ed indeterminato
	C	Istruttore amministrativo contabile	1	1	
	B3	Collaboratore amministrativo	1	1	
	C	Agente di polizia locale	1	0	Assunzione mediante utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 311/2004
Tecnica- Lavori pubblica- edilizia privata Programmazione Ambientale	D	Istruttore direttivo	1	1	n. 2 unità a tempo pieno
	C	Istruttore tecnico	1	1	
Socio assistenziale servizi alla scuola ed alla cultura	D	Istruttore direttivo	1	1	Incremento ore da 24 a 30 ore settimanali
TOTALE					7 UNITA'

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili di servizio competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

RACCOMANDA

di garantire una costante attenzione nell'individuazione delle soluzioni organizzative più razionali in relazione alle risorse finanziarie dell'Ente;

RAMMENTA

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla delibera di Giunta comunale avente ad oggetto **RICOGNIZIONE ECCEDEXENZE DI PERSONALE ANNO 2022 - APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. MAURO DOMENICO BOZZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.